



Comune di Bernareggio

Provincia di Monza e della Brianza

*Gestione associata tra il Comune di Bernareggio
ed il Comune di Ronco Briantino*

**REGOLAMENTO COMUNALE
SULLE SALE GIOCHI E SULLA
INSTALLAZIONE DEGLI
APPARECCHI E CONGEGNI DI
INTRATTENIMENTO E SVAGO**

Approvato con delibera C.C. n. 12 del 20/03/2017

REGOLAMENTO COMUNALE SULLE SALE GIOCHI E SULLA INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI E CONGEGNI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO

Art.1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. (TULPS), nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali.

2. Sono pertanto oggetto del presente Regolamento le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali);
- gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT - videolottery - sale SLOT);
- scommesse su competizioni ippiche, sportive e su altri eventi;

3. Non sono oggetto del presente regolamento:

- i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica (nei quali l'elemento abilità e trattenimento sia preponderante rispetto all'elemento aleatorio), quali ad esempio bigliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società (Dama, Scacchi, Monopoli, Scarabeo, Risiko, eccetera), nonché giochi tramite l'utilizzo di specifiche console (Playstation, Nintendo, Xbox, eccetera) quando non siano effettuati attraverso l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro;
- lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici;
- gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 Euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.

4. Non sono, altresì, oggetto del presente regolamento i giochi definiti "proibiti" ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura nonché la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di gioco *on-line* gestite da soggetti che hanno sede in stati esteri. Per l'eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni.

Art.2 Finalità

1. Il Comune, con il presente Regolamento, detta la disciplina sulle sale giochi e sulla installazione degli apparecchi e congegni di intrattenimento e svago e si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli – peraltro, già apprezzabili e documentati - per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli e, non secondariamente, di creare un argine a forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell'economia locale quale ad esempio il prestito a usura per debiti contratti al gioco, anch'esse già in atto.

2. Il Comune intende, inoltre, disincentivare il gioco, che, da compulsivo, sovente degenera nella dipendenza patologica, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione; intende favorire la continuità affettiva-familiare, l'aggregazione sociale, la condivisione di un'offerta pubblica e gratuita pensata per valorizzare il tempo libero e l'attività all'aria aperta, e ciò al fine di promuovere la generazione di relazioni positive, in mancanza delle quali, potrebbero originarsi pericolose forme di disgregazione civile.

3. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento si informano, in particolare, ai seguenti principi:

a) tutela dei minori;

b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico;

c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di autosegregazione dalla vita di relazione e affettiva;

d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;

e) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività.

Le finalità sopra indicate devono essere contemperate con la salvaguardia dell'iniziativa di impresa e della concorrenza, così come costituzionalmente stabilito.

Art.3

Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate

1. L'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali), il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati al titolo autorizzativo prescritto per esercitare, sulla base della normativa nazionale e regionale vigente.

2. L'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche, sportive e su altri eventi, nonché di sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT, il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati all'ottenimento della prescritta licenza rilasciata dalla Questura, sulla base delle normativa nazionale vigente ed alla presentazione della SCIA al Comune.

3. La vendita di biglietti di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici, è subordinata all'ottenimento di specifica concessione da parte di Lottomatica, sulla base delle normativa nazionale vigente.

Art. 4

Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco

1. Così come stabilito dalla Legge regionale n. 8 del 21 ottobre 2013 e successive modificazioni, è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di 500 metri (calcolata considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile ovvero dall'ingresso considerato come principale), da:

1. Istituti scolastici di ogni ordine e grado;

2. luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose di cui all'articolo 70, commi 1 e 2, della L.R. 11 marzo 2005 n. 12, "legge per il governo del territorio", ivi comprese le strutture di cui all'art.71 della medesima legge regionale;

3. Tutti gli impianti sportivi (Palestre e centri sportivi comunali e privati, campi di calcio, campi da tennis, ecc...);
4. Ambulatori e strutture diurne, residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale (RSA, Centro diurno anziani, Centro diurno disabili, asili nido, ambulatori medici);
5. Strutture ricettive per categorie protette, quali le sedi delle cooperative sociali di categoria A e B;
6. Luoghi di aggregazione giovanile (a titolo esemplificativo: biblioteca, parchi comunali, sedi di associazioni (escluse le associazioni di categoria), auditorium, ed altri luoghi verdi aperti attrattori dell' aggregazione giovanile per attività sportive ed aggregative, quali ad esempio le aree verdi del CTL3, ecc.);
7. Oratori e centri di aggregazione giovanili;
8. Altri luoghi sensibili quali: municipio, comando di Polizia Locale, caserma dei carabinieri e fermate dei mezzi di trasporto pubblico.

2. La Giunta Comunale può ulteriormente identificare, in base alla specifica realtà locale ed al solo fine dell'applicazione della disciplina delle distanze dettata dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1274 del 2014, ulteriori specifici luoghi che effettivamente possano, per la loro natura e per la frequentazione da parte della gioventù, essere ritenuti attrattori dell'aggregazione giovanile.

3. Non possono, inoltre, essere aperte sale dedicate o installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito nel raggio di 100 metri di distanza da sportelli bancari, postali o bancomat, da agenzie di prestiti, di pegno o da attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento o oggetti preziosi.

4. L'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito è, inoltre, vietata in circoli e associazioni di qualunque natura.

5. Non è in alcun caso consentita l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e distributori automatici per la vendita di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera) all'esterno dei locali, anche se su spazi privati.

Art. 5

Orari di esercizio delle attività

1. La disciplina degli orari di esercizio delle sale giochi (ex art 86 TULPS) e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco) ex art 86 e 88 TULPS così è come seguito stabilita:

- a) orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ex art 86 tulps :
l'orario di esercizio delle sale giochi è fissato dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 23:00 di tutti i giorni, compresi i festivi.
- b) orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art 110, comma 6 del TULPS, RD 773/1931, collocati in altre tipologie di esercizi
 - Autorizzati ex art 86 del TULPS (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, ricevitorie lotto)
 - Autorizzati ex art 88 TULPS (agenzie di scommesse, negozi da gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco ecc.):

l'orario massimo di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS collocati nelle tipologie di esercizi di cui sopra è fissato dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 23:00 di tutti i giorni, compresi i festivi.

2. Le limitazioni di orario indicate al precedente comma 1 trovano applicazione anche per scommesse sulle competizioni ippiche, sportive e su altri eventi.

3. Sono esclusi dalle limitazioni di orario di cui sopra i giochi del lotto, del superenalotto, totocalcio, gratta e vinci, 10 e lotto e bingo.

4. Gli apparecchi meccanici e congegni automatici e semiautomatici da gioco con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, di cui al R.D. 773/1931 nelle ore di "non funzionamento" devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio. Gli apparecchi meccanici e congegni automatici e semiautomatici da gioco con vincita in denaro di cui

all'art. 110, comma 6, di cui al R.D. 773/1931 attivati in data successiva alla entrata in vigore del presente regolamento devono essere dotati di un temporizzatore dell'erogazione dell'energia elettrica (non accessibile dal giocatore) che garantisca il funzionamento solo negli orari ammessi.

Art. 6

Modalita' di esercizio dell'attivita' e informazioni alla clientela

1. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia che, fra l'altro, prescrivono:

- l'esposizione, all'interno del locale, dei titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività;
 - la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti e l'obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti;
 - l'esposizione in modo chiaro e ben visibile delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
 - l'obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm. 210 x 297).
2. È vietata l'esposizione all'esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute.

Art. 7

Ulteriori misure di contenimento del fenomeno

1. Il Comune non procede alla locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili a soggetti che intendono aprire attività relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.

2. Nei contratti stipulati dal Comune, il divieto di esercizio di tali attività sarà espressamente indicato e la loro attivazione in un momento successivo alla stipula sarà motivo di scioglimento anticipato del contratto stesso.

3. Le società controllate o partecipate dal Comune o alle quali il Comune stesso ha affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.

4. E' vietata l'installazione di insegne a luminosità intermittente all'interno dei locali che siano visibili all'esterno degli stessi.

5. Il Comune non autorizza l'installazione di insegne a luminosità intermittente all'esterno delle attività commerciali di cui al presente regolamento.

Art. 8

Sanzioni

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito in via principale alla Polizia locale. Per l'accertamento delle violazioni sono altresì competenti tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

2. Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalle delibere della Giunta comunale vigenti ed adottate ai sensi del secondo comma dell'art. 16 della Legge.

3. Ai sensi dell'art. 13 della citata Legge, gli organi di cui al comma 1 possono, per l'accertamento delle violazioni, procedere a rilievi fotografici e ad ogni altra operazione tecnica necessaria.

4. Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore di

estinguera con il pagamento in misura ridotta della somma di Euro 166,67, oltre le spese, se saldata nei termini previsti.

5. Ai fini della sanzione accessoria di cui all'art. 17bis e seguenti del TULPS, la recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa almeno per tre volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.

6. L'ordinanza sindacale di determinazione degli orari costituisce prescrizione dell'autorità di pubblica sicurezza imposta per pubblico interesse, così come stabilito dall'art. 9 del TULPS. Il mancato rispetto di quanto prescritto è punito con le sanzioni previste dagli art. 17 bis e seguenti dello stesso TULPS, i quali prevedono, oltre alla sanzione pecuniaria, una sanzione accessoria di sospensione per un periodo non superiore a 5 (cinque) giorni dell'esercizio di cui al presente regolamento, così modulata:

- giorni 3 in caso di prima applicazione;
- giorni 5 dalla seconda applicazione.

L'inosservanza dei provvedimenti di chiusura è punibile penalmente (art. 650 cp).